

## Informativa alla Clientela per la sospensione delle rate dei mutui

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito le regioni del Centro Italia nel 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria - art. 1, commi da 660 a 662 della legge di bilancio per l'anno 2025)

### 1. OGGETTO

È stata pubblicata, il 31/12/2024, in G.U. Serie Generale n. 305 la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027"; il provvedimento è entrato in vigore il 1° gennaio 2025.

L'art. 1 al comma 660 della citata legge proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti nei territori delle regioni del Centro Italia (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'art. 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244. Conseguentemente, **il successivo comma 661 - modificando l'art. 2-bis, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 – proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 la sospensione delle rate dei mutui o dei finanziamenti nel caso in cui i beneficiari non siano stati informati dalle banche e dagli intermediari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate.**

I **soggetti titolari di mutui** relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, **hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari** fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, **una sospensione delle rate dei medesimi mutui**, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della citata legge, le banche e gli intermediari finanziari devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso esposto in filiale e pubblicato sul proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi, calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.

In mancanza di tali informazioni nei termini e contenuti prescritti, **sono sospese fino al 31/12/2025**, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, **le rate in scadenza entro tale data.**

### 2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI BANCOPOSTA

La sospensione dal pagamento delle rate dei mutui BancoPosta dovrà essere richiesta entro il giorno **01/03/2025**.

Per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, sarà possibile richiedere la sospensione fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre il **31/12/2025** (data di cessazione dello stato di emergenza):

- 1) **dell'intera rata**  
ovvero
- 2) **della sola quota capitale**

di cui all'operazione/i di finanziamento a medio lungo termine in essere con Deutsche Bank S.p.A.

**A seguito della sospensione con entrambe le opzioni** il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione; le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno "traslate" per un periodo pari a quello della sospensione.

**Qualora si scelga l'opzione 2)**, gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione **non comporta**:

- L'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- La richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

### **3. MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA SOSPENSIONE E TEMPI DI ACCOGLIMENTO**

I Clienti - titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici - interessati si dovranno recare presso l'Ufficio Postale di competenza per richiedere la sospensione dal pagamento delle rate.

A tal fine deve essere:

- Compilato in ogni parte il modulo di richiesta in allegato scegliendo il tipo di sospensione cui si vuole aderire (intera rata o solo quota capitale)
- Sottoscritto il modulo di richiesta in allegato da parte di tutti gli intestatari, coobbligati, fidejussori e datori di ipoteca
- Allegata autocertificazione da parte degli intestatari del danno subito ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

In mancanza dei requisiti previsti, il diniego alla richiesta sarà comunicato al Cliente entro 15 giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda.